



Consiglio Regionale
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO



100000431/PRES-02 10/01/17 CRA

Al Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie

Sede

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art.3, comma1, della LR dell'11.12.2007, n.42, in merito alla interpretazione dell'art.32, comma3, dello Statuto della Regione Abruzzo.

L'art.32, comma3, dello Statuto della Regione Abruzzo espressamente recita: *"Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta"*.

La disposizione non è stata riprodotta nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio ma indirettamente e vagamente richiamata all'art.131, comma1, secondo il quale: *"Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza"*.

In sede di approvazione delle leggi di bilancio e finanziaria è sorto un problema di interpretazione dell'art.32, comma3, citato in rapporto con le norme regolamentari che disciplinano la procedura di approvazione delle leggi: in particolare si è sostenuto da parte di alcuni l'applicabilità della detta disposizione alla votazione dei singoli articoli delle leggi di bilancio e finanziaria e dei singoli emendamenti agli articoli medesimi oltre che, come invece appare dalla dizione letterale della norma, alla votazione finale della intera legge.

La procedura di esame e approvazione dei progetti di legge, descritta nel Regolamento, prevede infatti all'art. 99, comma 1, che : *"La votazione è effettuata sugli emendamenti proposti e poi sull'intero articolo"* ; prosegue quindi all'art. 104 specificando che: *"1. Dopo la votazione degli articoli e degli eventuali ordini del giorno, ha luogo la votazione finale del progetto di legge. 2. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono presentati articoli aggiuntivi, si procede direttamente, dopo la votazione degli emendamenti, alla votazione finale"*.


L'art. 32, comma 3, dello Statuto, che parla di "leggi" e non specifica altro, sembra riservare alla sola votazione finale dell'intero testo delle leggi nello stesso elencate l'approvazione a "maggioranza assoluta", intendendosi che, nel silenzio in proposito anche del Regolamento, per l'approvazione dei singoli articoli e dei singoli emendamenti sia sufficiente la maggioranza dei presenti prevista dal citato art.131 del Regolamento in via generale per l'adozione delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

La diversa interpretazione che pretende invece la maggioranza qualificata anche per le votazioni intermedie di articoli ed emendamenti, anziché per la sola approvazione finale delle leggi elencate nell'art.32, comma3, dello Statuto, produce quindi un conflitto interpretativo della norma che richiede un autorevole chiarimento da parte di codesto Collegio, al fine di sgomberare ogni dubbio per analoghe situazioni che dovessero insorgere per il futuro ed evitare rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative relative alle suddette leggi.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio Regionale

(Giuseppe Di Pangrazio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Di Pangrazio', written in a cursive style.